



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante “*Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO, in particolare, il Titolo VIII della predetta legge n. 219 del 1981, con il quale sono state dettate le procedure nonché fissati i tempi e le condizioni per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale in Napoli e nei comuni contermini;

VISTA la delibera CIPE 16 marzo 1994 con la quale, ai sensi dell’articolo 84, ultimo comma, della legge n. 219 del 1981, si è provveduto alla nomina del funzionario delegato cui affidare l’ultimazione delle operazioni relative all’attuazione dell’intervento statale per l’edilizia a Napoli;

VISTO il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il completamento delle operazioni, fissate al 30 giugno 1995 dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 e, in particolare, l’articolo 15, con il quale, la cessazione dell’attività del sopra menzionato funzionario delegato CIPE, fissata dall’articolo 22 del citato decreto-legge n. 244 del 1995 al 31 dicembre 1995, è stata rinviata al 31 marzo 1996;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, con il quale, a seguito della cessata competenza, a decorrere dal 1° aprile 1996, del funzionario incaricato CIPE, il dott. Carlo Schilardi è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la durata di sei mesi;

VISTO l’articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “*Disposizioni concernenti il Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219*”, ove si prevede che al Commissario straordinario, nell’espletamento dell’incarico, vengono demandate le attività relative alla predisposizione di un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, al completamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e degli interventi necessari per l’ultimazione delle opere non trasferite alla data di entrata in vigore della legge, stralciando dal programma le opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado e alla gestione del contenzioso di competenza dello Stato, limitatamente a quello avente titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari;

VISTO il successivo comma 4, del medesimo articolo 42 della legge n. 144 del 1999, che prevede la possibilità per il Commissario straordinario di potersi avvalere, per l’espletamento delle sue





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

funzioni, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTO il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, che attribuisce al Commissario straordinario, tra l'altro, le funzioni di raccolta di elementi e documentazione necessari alla difesa delle amministrazioni in giudizio a supporto all'Avvocatura dello Stato nell'attività difensiva, di cui al comma 9-bis dell'articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché di definizione transattiva delle controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo, non passati in giudicato, sentita l'Avvocatura dello Stato ed in contraddittorio con il concessionario, ove sussista la disponibilità del concessionario medesimo a rinunciare a parte delle somme e, comunque, a rinunciare a quelle maturate successivamente al deposito della sentenza o all'adozione del lodo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, con il quale al dott. Pasquale Loria, estraneo all'amministrazione, è stato conferito, fino al 31 dicembre 2022, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, ed attribuito il compito di provvedere alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con il quale il dott. Pasquale Loria, Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa, con funzioni di dirigente di livello generale, è stato nominato Commissario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2023, con il quale al dott. Pasquale Loria è stato conferito, fino al 31 dicembre 2025, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dell'Unità tecnica-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO il permanere della necessità di assicurare il proseguimento del lavoro intrapreso dal Commissario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine di pervenire a risultati sempre più significativi ed evitare pesanti ricadute economiche per l'erario, che deriverebbero da una ripresa del gravoso contenzioso;

TENUTO CONTO che l'Unità tecnica-amministrativa costituisce un'area organizzativa omogenea operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Napoli, con specifiche competenze;

CONSIDERATO che le attività svolte dal Commissario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere efficacemente svolte dal Capo dell'Unità tecnica-amministrativa, alla quale sono demandate le attività di gestione e definizione delle posizioni debitorie e creditorie connesse alle situazioni emergenziali verificatesi in Campania;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RAVVISATA, pertanto l'opportunità di rinnovare l'affidamento delle funzioni di Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo della predetta Unità tecnica-amministrativa, dott. Pasquale Loria, fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Pasquale Loria, dal quale si evince che lo stesso possiede le professionalità adeguate all'espletamento dell'incarico in questione;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Pasquale Loria in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

ART. 1

1. Il dott. Pasquale Loria è nominato, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2023, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, avvalendosi dei poteri straordinari e delle facoltà previste dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 e dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

ART. 2

1. Il dott. Pasquale Loria, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1, provvede al coordinamento delle iniziative volte al recupero delle somme dovute allo Stato, nonché ad arginare le conseguenze rinvenienti da contenziosi ancora in essere e relativi pignoramenti, con un'attività finalizzata a preservare gli organi centrali da atti esecutivi. Il Commissario provvede, inoltre, ad assicurare il completamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ad opera dei comuni interessati all'utilizzo delle *"economie nella realizzazione delle opere"*, alla *"rimodulazione"* dei piani tecnico-finanziari approvati, alle *"proroghe"* per il completamento dei lavori nonché alla *"rendicontazione"* degli interventi programmati.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

1. Per lo svolgimento delle attività connesse all'incarico, di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario si avvale della struttura e del personale già in servizio al 1° aprile 1996 del pregresso funzionario incaricato dal CIPE, nonché del contingente di personale di supporto assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, alle stesse condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Commissario si avvale, inoltre, della consulenza del gruppo di supporto tecnico-giuridico costituito ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge n. 144 del 1999.
3. Nell'esecuzione dei compiti assegnati, il Commissario straordinario assicura la puntuale osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il Commissario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ART. 4

1. Il Commissario straordinario relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative assunte, in particolare, in merito al contenzioso pendente, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione.
2. Al dott. Pasquale Loria, per lo svolgimento delle attività di Commissario straordinario connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, non spetta alcun compenso. Al Commissario straordinario è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate connesse all'espletamento della funzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel limite di euro diecimila annui.
3. Gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sui fondi disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 11/07/2023, con oggetto PRESIDENZA- DPCM 11/07/2023 - Nomina a commissario Straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione i cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Dott. Pasquale LORIA pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040517 - Ingresso - 17/07/2023 - 11:28 ed è stato ammesso alla registrazione il 25/07/2023 n. 2101

Il Magistrato Istruttore

OTTAVIO CALEO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI